SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Scanzano Jonico (Matera);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 gennaio 2024.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 9 gennaio 2024.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Lubrano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Matera.

Roma, 22 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A00723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescantina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pescantina (Verona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 novembre 2023, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescantina (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Mucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
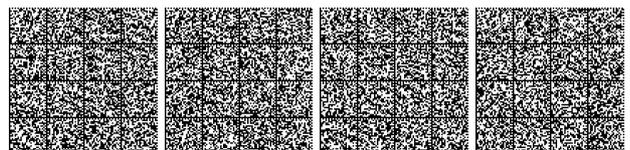
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 25 gennaio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pescantina (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Davide Quarella.

Il citato amministratore, in data 20 novembre 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il viceprefetto vicario di Verona, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 dicembre 2023.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescantina (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Mucci, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Verona.

Roma, 22 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A00724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 gennaio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 30 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione del l 'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA. 109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 nella Provincia di Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sotto-elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pavia:

piogge alluvionali dal 30 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di:

Bagnaria, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00725

DECRETO 31 gennaio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 20 luglio 2023 al 26 luglio 2023 e il 4 agosto 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedi bi l i, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA. 109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi e grandinate dal 20 luglio 2023 al 26 luglio 2023 e del 4 agosto 2023, nella Città metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza e della Brianza;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sotto-elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Milano:

venti impetuosi dal 20 luglio 2023 al 26 luglio 2023 e del 4 agosto 2023;
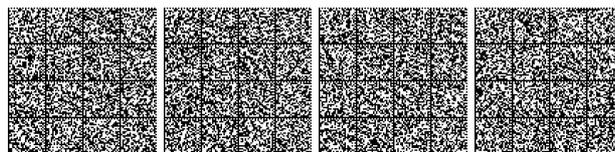
provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Albairate, Arconate, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Bollate, Boffalora Sopra Ticino, Bussero, Busto Garolfo, Cassano D'Adda, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cisliano, Colturano, Corbetta, Gaggiano, Gorgonzola, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Melzo, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Parabiago, Paullo, Peschiera Borromeo, Pozzuolo Martesana, Rosate, San Giorgio su Legnano, Sedriano, Settala, Solaro, Trezzano Sul Naviglio, Trezzo Sull'Adda, Truccazzano, Villa Cortese;

Monza e Brianza:

grandinate del 21 luglio 2023, del 24 luglio 2023 e del 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Albiate, Brugherio, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cornate D'Adda, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Meda, Misinto, Muggiò, Ornago, Seregno, Vimercate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00726

DECRETO 31 gennaio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 21 luglio 2023 al 27 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedi bi l i, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'articolo 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA. 109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 21 luglio 2023 al 27 luglio 2023 nelle Province di Cremona e Varese;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sotto-elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cremona:

venti impetuosi dal 21 luglio 2023 al 27 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Agnadello, Bagnolo Cremasco, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casaletto Vaprio, Castellone, Chieve, Crema, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino,
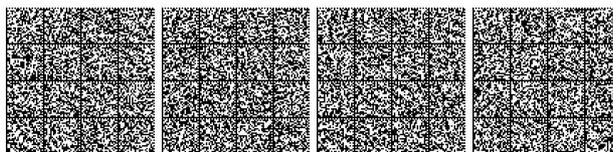
Pianengo, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivolta D'Adda, Romanengo, Sergnano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trescore Cremasco, Trigolo;

Varese:

venti impetuosi dal 21 luglio 2023 al 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Besnate, Cadegliano - Viconago, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Malnate, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Tradate, Uboldo, Venegono Inferiore, Vizzola Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00727

DECRETO 31 gennaio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 25 agosto 2023 al 26 agosto 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA. 109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 25 agosto 2023 al 26 agosto 2023 nella Città metropolitana di Milano;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati strutture aziendali nei sotto-elencati terreni agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Milano:

grandinate dal 25 agosto 2023 al 26 agosto 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Buccinasco, Cerro Maggiore, Morimondo, Noviglio, Ozzero, Rosate, San Giuliano Milanese, Zibido San Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00728
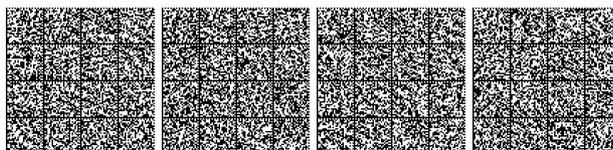
DECRETO 31 gennaio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 13, il 18, il 19, il 24 e il 25 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023 nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campo San Martino, Campodarsego, Cittadella, Legnaro, Merlara, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Saonara, Vigodarzere, Vigonza;

Rovigo

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Adria, Ceregnano, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Lendinara, Loreo, Salara, San Bellino, Trecenta;

Treviso

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Casier, Gaiarine, Portobuffolè, Preganziol, Santa Lucia di Piave;

Città Metropolitana di Venezia

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Concordia Sagittaria, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Portogruaro, Salzano, San Stino di Livenza, Strà, Venezia, Vigonovo;

Verona

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Belfiore, Castelnuovo del Garda, Legnago, Mozzecane, Nogarole Rocca, Peschiera Del Garda,
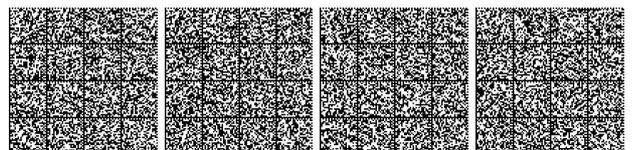
Povegliano Veronese, Pressana, Sommacampagna, Sona, Valeggio Sul Mincio, Veronella, Vigasio, Villafranca di Verona;

Vicenza

grandinate del 13, 18, 19, 24 e 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Cartigliano, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegaldella, Rosà, Sarego, Sovizzo, Tezze sul Brenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00729

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 15 novembre 2023.

Definizione dei criteri per autorizzare un ITS *Academy* ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 5; 7, commi 1 e 2; 14, commi 1, 2 e 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation* EU;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «*Academy*», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento del-

la offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation* EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e eicerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation* EU;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 109 dell'8 agosto 2023;

Ritenuto di accogliere il rilievo del Consiglio superiore della pubblica istruzione finalizzato all'accompagnamento della parola «provincia» con la parola «città metropolitana»;

Considerata l'opportunità di non accogliere la proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di stabilire nel decreto una soglia massima di accreditamenti da concedere in deroga all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022, con riferimento al criterio relativo al numero dei residenti rispettivamente in ambito provinciale o di città metropolitana e in ambito regionale, sul presupposto che ciò, al di là della competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, potrebbe introdurre, in violazione del generale principio di uguaglianza, delle difformità di trattamento nei confronti delle Fondazioni ITS *Academy* presenti sul medesimo territorio di riferimento, e che, in ogni caso, per la concessione di eventuali deroghe occorre pur sempre, rispettivamente, la contestuale sussistenza di uno o più requisiti oltre quello demografico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Preso atto che con riguardo al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, con note rispettivamente acquisite dal Ministero dell'istruzione e del merito con prot. n. 119632 del 9 ottobre 2023 e n. 34121 del 16 ottobre 2023, l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento e la Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione il 16 ottobre 2023, con n. 2638;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 ottobre 2023, rep. atti n. 250/CSR;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante le disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali;

Preso atto che con riguardo al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, con note rispettivamente acquisite dal Ministero dell'istruzione e del merito con prot. n. 35798 del 2 novembre 2023 e n. 37009 del 14 novembre 2023, l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento e la Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione il 13 novembre 2023, con n. 2797;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area.
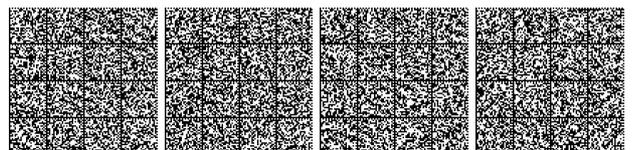
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, il presente decreto definisce altresì i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS *Academy* che operano nella medesima area.

3. Le intese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno carattere permanente.

Art. 2.

Condizioni per consentire la presenza nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana di più ITS Academy *che operano nella stessa area tecnologica*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento ad un'area tecnologica a condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area.

2. In deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, gli ITS *Academy* possono essere autorizzati a fare riferimento a una delle aree tecnologiche definite a livello nazionale anche se nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana sono già presenti altri ITS *Academy* operanti nella medesima area in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

a) popolazione residente nel territorio provinciale o della città metropolitana non inferiore a ottocentomila abitanti;

b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS *Academy*, emerse in sede di istruttoria regionale.

Art. 3.

Condizioni per consentire l'operatività di un ITS Academy *in più aree tecnologiche anche se nelle medesime aree operano altri ITS* Academy *situati nella medesima regione*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella stessa regione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, in deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, gli ITS *Academy*, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, possono essere autorizzati a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono già presenti altri ITS *Academy* operanti nella stessa area tecnologica in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

a) elevato fabbisogno occupazionale di determinate figure di tecnici superiori che emerga dalle principali indagini ufficiali relative al mercato del lavoro, ivi compresi i bollettini del Sistema informativo Excelsior, realizzati da Unioncamere e dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le analisi elaborate sulla base delle statistiche prodotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) attraverso la rilevazione continua sulle forze di lavoro, le ricerche svolte da enti di ricerca pubblici e privati di rilevanza regionale, oppure concrete possibilità di investimenti produttivi da parte di determinate aziende per specifiche filiere produttive;

b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS *Academy*, emerse in sede di istruttoria regionale;

c) impegno a incrementare prima dell'accreditamento la consistenza patrimoniale della Fondazione ITS *Academy* per ogni area tecnologica ulteriore rispetto a quella primaria di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 17 maggio 2023, n. 89, relativo allo schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*, e dall'art. 6 del decreto 4 ottobre 2023, n. 191.

Art. 4.

Modalità e procedure di deroga per l'afferenza di un ITS Academy *ad una o più aree tecnologiche*

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, l'ITS *Academy* interessato presenta richiesta alla regione di riferimento, allegando le rispettive documentazioni a supporto. La regione, previa istruttoria e valutazione positiva della domanda, la trasmette al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. La relazione istruttoria della regione dimostra la contestuale sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, evidenziando, in particolare, con riferimento alle esigenze della filiera produttiva dell'ITS *Academy* e ai rapporti con l'offerta formativa regionale:

a) la struttura e la dimensione dell'ITS *Academy* richiedente nell'ambito dell'area primaria di riferimento e delle altre eventuali aree in cui opera, rappresentata in termini di un congruo numero di percorsi, iscritti e diplomati nell'ultimo triennio formativo;

b) che le esigenze della filiera produttiva non possano essere efficacemente soddisfatte dagli ITS *Academy* già operanti nelle aree tecnologiche interessate, nemmeno attraverso l'apertura di nuove sedi distaccate.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'esame della richiesta dell'ITS *Academy* e della relazione istruttoria regionale, trasmettendo, nei trenta giorni

successivi alla ricezione, l'eventuale atto di assenso, che sancisce il raggiungimento dell'intesa. Nelle eventuali ipotesi di dissenso, il Ministero fornisce adeguata motivazione del provvedimento di diniego dell'intesa, valutando la piena sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, e tenuto conto delle evidenze emerse dalla relazione istruttoria regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, per le fondazioni che, all'entrata in vigore del presente decreto, operano su un'area tecnologica cui facciano riferimento anche altre fondazioni operanti nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, e le fondazioni che operano su più di un'area tecnologica rispetto a quella di riferimento primaria, si applica quanto previsto dal presente decreto, fatti salvi il completamento dei percorsi formativi già avviati e/o dei percorsi formativi per i quali siano già stati pubblicati bandi e avvisi di finanziamento da parte delle Regioni competenti. Per le fondazioni di cui al precedente periodo, nell'ambito della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai fini del raggiungimento dell'intesa si tiene altresì conto:

a) degli investimenti effettuati dalle fondazioni con le risorse ricevute nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation* EU;

b) dei risultati positivi conseguiti dalle medesime fondazioni nel triennio precedente nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi erogati dalle fondazioni interessate di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022.

5. Ad integrazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per le fondazioni ITS *Academy* che nell'ultimo triennio formativo abbiano operato negli ambiti di articolazione dell'area tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy, confluenti, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, nelle nuove aree tecnologiche come ivi definite, le richieste di operare su più aree tecnologiche in deroga alla condizione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, sono trattate in via prioritaria rispetto a quelle delle altre fondazioni.

Art. 5.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del provvedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai fini della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.

2. In combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le fondazioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su più aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le intese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno come riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 7.

Clausola finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3049

24A00735

DECRETO 22 dicembre 2023.

Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b)* della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare, l'art. 4, comma 2-*bis*, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)* della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, in particolare, l'art. 10, comma 1-*bis*;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Vista la *milestone* UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni attuative per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art. 5, recante «Scuola secondaria di I grado»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di adozione del «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, di adozione del «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)* della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in particolare l'allegato 2, recante «Corrispondenza tra Classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 270/2004 e Classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112»;

Visto la sentenza del T.A.R. Lazio - Sezione Terza *Bis*, n. 6539/2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 2021, emesso in conformità al parere del Consiglio di Stato - Sezione prima, n. 1460/2021, relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato n. affare legale 1657/2017;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 ottobre 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 115 del 23 novembre 2023, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

1) con riferimento alla classe di concorso A-01, l'osservazione relativa all'aggiunta di requisiti alle note (1) e (4) e alla LS-103, in quanto adottate in accoglimento di precedenti richieste del Consiglio universitario nazionale;

2) le osservazioni relative alla classe di concorso A-12, la quale, risultante dall'accorpamento della *ex* A-12 e della *ex* A-22, deve prevedere i requisiti necessari all'insegnamento delle discipline letterarie nella scuola secondaria di I e di II grado;

3) con riferimento alle classi di concorso *ex* A-70, *ex* A-71, *ex* A-72 ed *ex* A-73, relative alle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia, la contestata previsione di taluni CFU, poiché gli stessi consentono di garantire che la base culturale dell'insegnamento in tali scuole sia comune;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) CFU: crediti formativi universitari;

b) CFA: crediti formativi accademici;

c) SSD: settori scientifico-disciplinari;

d) SAD: settori artistico-disciplinari.

Art. 2.

Classi di concorso

1. La tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l'accesso alle suddette classi di concorso. Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze.

2. La tabella A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.

Art. 3.

Requisiti di accesso

1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall'Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

Art. 4.

Equiparazione tra titoli di studio

1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata «Titoli di accesso Lauree magistrali», è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017,
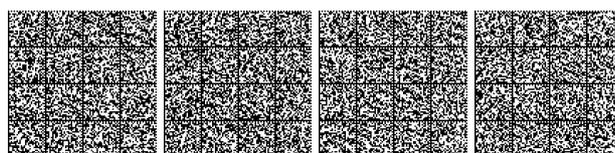
n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.

3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma 1.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione e del merito
VALDITARA

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 142

TABELLA A

CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI

NOTE:

Di norma le note apposte accanto ai titoli d'accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o *CFA)* vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione ad un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell'ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o più settori. Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

Si evidenzia quanto previsto dall'art. 5, comma 1, che si riporta integralmente: «Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze».

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.

I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.

Laddove presente, la dizione «Istituti professionali - vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento**	**Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A-01 *ex A-01* *ex A-17*	**Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e di II grado** *Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado* *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*	Laurea in Architettura Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1) Laurea in Disegno industriale Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali (2) Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (3) Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (4) Conservazione dei beni culturali (4)	LS 2- Archeologia (5) LS 3-Architettura del paesaggio (4) LS 4-Architettura e ingegneria edile (4) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (4) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (5) LS 51 – Musicologia e beni musicali (5) LS 54 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (4) LS 73-Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (5) LS 95–Storia dell'arte ~~(4)~~ (5) LS 103- Teorie e metodi del disegno industriale (4)	LMR 02 – Conservazione e restauro dei beni culturali (4) LM 2 - Archeologia (5) LM 3-Architettura del paesaggio (4) LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura (4) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (4) LM 12- Design (4) LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (5) LM 45 – Musicologia e beni culturali (5) LM 48 - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (4) LM 65- Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (5) LM 89 – Storia dell'arte (5) DASL - Qualsiasi Diploma accademico di II livello rilasciato dalle Accademie Belle Arti congiuntamente (3) e (7) DISL Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche congiuntamente (6) e (7)	(1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione al concorso, purché congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d'arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o diploma di istituto professionale (settore Industria e artigianato indirizzo Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria), o diploma di maturità professionale per tecnico della cinematografia e della televisione, o diploma di maturità scientifica o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e comunicazione) e solo se il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell'arte) (Vedi Tab. A/1). (2) Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale, o due semestrali, per ciascuna delle seguenti aree del settore H11X di cui al D.M. del 23.6.1977: disegno dell'architettura, fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e comunicazione visiva, rilievo dell'architettura. (3) Congiunti al diploma di istruzione secondaria di secondo grado diploma di liceo artistico di previgente ordinamento (tutti gli indirizzi). (4) Con 48 CFU nei SSD ICAR e L/ART di cui: 16 CFU in ICAR/17; 16 CFU in L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o ICAR/18; 8 CFU in L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o L-ART/04 o ICAR/18; 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17. (5) Con 48 CFU nei SSD ICAR, L-ART e M-FIL di cui: 12 CFU in L-ART/03 o M-FIL/04; 12 CFU in ICAR/17 o L-ART/04; 12 CFU in L-ART/01 o L-ART/02; 12 CFU in L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/04 (6) Per i titoli rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2025, con 24 CFA in settori disciplinari afferenti alle aree di Disegno e	**Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.** **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO** -Arte e immagine **ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO** **LICEO LINGUISTICO** - Storia dell'arte 2° biennio e 5° anno; **LICEO MUSICALE E COREUTICO** - Storia dell'arte; **LICEO SCIENTIFICO** -Disegno e storia dell'arte; **LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate** - Disegno e storia dell'arte; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE** - Storia dell'arte 2° biennio e 5° anno; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale** - Storia dell'arte 2° biennio e 5° anno; ***ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO*** **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI** - Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche - 1° anno del 1° biennio; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione INDUSTRIA** -Tecniche di produzione e di organizzazione 2° biennio e 5° anno;

					rappresentazione del progetto (ISDR) e di Storia dell'arte e del design (ISSC). (7) I DA di II livello sperimentali conseguiti prima dell'istituzione dei corsi accademici di II livello ordinamentali di cui al DM 14/2018, sono corrispondenti ai nuovi DASL e DISL e costituiscono quindi valido titolo d'accesso.	**ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione ARTIGIANATO** -Progettazione e realizzazione del prodotto 2° biennio e 5° anno; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione INDUSTRIA – opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE** -Storia delle arti visive 2° biennio e 5° anno; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI** - Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° biennio; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione ARTIGIANATO – opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO** -Storia delle arti applicate – 2° biennio e 5° anno; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – articolazione ARTIGIANATO – opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI** -Progettazione tessile – abbigliamento, moda e costume – 2° biennio e 5° anno; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI – opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA** - Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche – 2° biennio e 5° anno; ***ISTITUTI PROFESSIONALI NUOVO ORDINAMENTO*** **Indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY** Asse scientifico, tecnologico e professionale: - Tecnologie, disegno e progettazione - biennio - Progettazione e produzione - 3°, 4°, 5° anno

						- Tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo 4° e 5° anno - Storia delle arti applicate 3°, 4° e 5° anno **Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI** Asse scientifico, tecnologico e professionale: - Laboratorio di espressioni grafico-artistiche - biennio - Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche - 3°, 4°, 5° anno **Indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO** Asse scientifico, tecnologico e professionale: - Storia delle arti visive - 3°, 4°, 5° anno **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti**: **28/A- "Educazione artistica" e 25/A- "Disegno e storia dell'arte"; A-01 "Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado" e "A-17 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado".**

<table>
<tr><th colspan="2">NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO</th><th colspan="3">REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI</th><th></th><th></th></tr>
<tr><th>Codice</th><th>Denominazione</th><th>Titoli di accesso
DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)</th><th>Titoli di accesso
DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)</th><th>Titoli di accesso
Lauree magistrali DM 270/2004
Diplomi accademici di II livello</th><th>Note</th><th>Indirizzi di studi</th></tr>
<tr><td>A–12

ex A-12

ex A-22</td><td>Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado</td><td>Lauree in; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (1)

Laurea in Lingue e letterature straniere (2)

Lauree in: Lettere; Filosofia; Materie letterarie; Pedagogia (3)

Laurea in Storia (4)

Laurea in: Conservazione dei beni culturali (5)

Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6)

Lauree in: Relazioni pubbliche; Scienze della comunicazione (7)

Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia; Storia (9)</td><td>LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (7)
LS 2-Archeologia (7)
LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7)
LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7)
LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (7)
LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7)
LS 13 - Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (7)
LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7)
LS 16-Filologia moderna (7)
LS 17-Filosofia e storia della scienza (8)
LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (8)
LS 21-Geografia (7)
LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7)
LS 40-Lingua e cultura italiana (7)
LS 44-Linguistica (8)
LS 51-Musicologia e beni musicali (7)
LS 72-Scienze delle religioni (7)
LS 73-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7)
LS 93-Storia antica (7)
LS 94-Storia contemporanea (7)
LS 95-Storia dell'arte (7)
LS 96-Storia della filosofia (7)</td><td>LM 1-Antropologia culturale ed etnologia (7)
LM 2-Archeologia (7)
LM 5-Archivistica e biblioteconomia (7)
LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7)
LM 11- Scienze per la conservazione dei beni culturali (7)
LM 14-Filologia moderna (7)
LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (7)
LM-19 – Media, Comunicazione digitale e Giornalismo (7)
LM 39-Linguistica (8)
LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (7)
LM 45-Musicologia e beni culturali (7)
LM-64 Scienze delle religioni (7)
LM 65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7)
LM 78-Scienze filosofiche (7)
LM 80-Scienze geografiche (7)
LM 84-Scienze storiche (7)
LM 89-Storia dell'arte (7)</td><td>(1) Sono titoli di accesso, purché il piano di studi abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia, geografia. (Vedi Tab. A/1).
(2) Limitatamente agli istituti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, sono titoli di accesso purché il piano di studi abbia compreso i corsi di cui alla nota 1 ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca.
(3) Purché conseguite entro l'A.A. 1986/1987.
(4) Purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987, è titolo di accesso solo se il piano di studi abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana. (Vedi Tab. A/1).
(5) È titolo di accesso solo se il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. (Vedi Tab. A/1).
(6) Purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001, sono titoli di accesso purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. (Vedi Tab. A/1).
Le lauree in Filosofia, Pedagogia e Scienze dell'educazione non sono più previste ai sensi del D.M. 231/1997.
(7) Con 84 CFU nei SSD L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 CFU in L-FIL-LET/04; 12 CFU in L- FIL-LET/10; 12 CFU in L-FIL-LET/12; 12 CFU in L-LIN/01; 12 CFU in M-GGR/01; 24 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04.
(8) Purché conseguita entro l'A.A. 2018/2019, è titolo di accesso con 80 CFU nei SSD L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: almeno 12 CFU in L-FIL-LET/04; almeno 12 CFU in LFIL-LET/10; almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12; almeno 12 CFU in M-GGR/01; 24 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04.
La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall'A.A. 2019/2020 con 80 CFU nei SSD L-LIN, L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT, M-STO, di cui: almeno 12 CFU in L-LIN/01; almeno 12 CFU in L-FIL-</td><td>Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Italiano
- Storia
- Geografia

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia - 1° biennio;
- Storia – 2° biennio e 5° anno;
LICEO LINGUISTICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia 1° biennio;
- Storia 2° biennio e 5° anno; *
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia - 1° biennio;
- Storia – 2° biennio e 5° anno;
LICEO SCIENTIFICO
- Lingua e letteratura italiana; **
- Storia e Geografia - 1° biennio; **
LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate:
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia - 1° biennio;
- Storia - 2° biennio e 5° anno;
LICEO SCIENTIFICO -sezione a indirizzo SPORTIVO
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia - 1° biennio;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e Geografia - 1° biennio;
- Storia - 2° biennio e 5° anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale:
- Lingua e letteratura italiana;</td></tr>
</table>

			LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7)		LET/04; almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10; almeno 6 CFU in L-FIL-LET/12; almeno 12 CFU in M-GGR/01; almeno 18 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04. **(9) Purché conseguite entro l'A.A. 1997/1998, sono titoli di accesso solo se il piano di studi abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia.** (Vedi Tab. A/1).	- Storia e Geografia - 1° biennio; - Storia - 2° biennio e 5° anno* **ISTITUTI TECNICI** - Lingua e letteratura italiana; - Storia **ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO** **ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO** - Lingua e letteratura italiana; - Storia. È titolo abilitante per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche l'abilitazione del pregresso ordinamento 43/A - "Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media". * Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) per la ex classe di concorso A050. ** Ad esaurimento. **ISTITUTI PROFESSIONALI NUOVO ORDINAMENTO** **TUTTI GLI INDIRIZZI** Asse dei linguaggi: - Italiano (biennio) - Lingua italiana (3°, 4° 5° anno) Asse storico-sociale: - Storia (biennio - 3°, 4°, 5° anno) **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti**: **43/A - "Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media" e 50/A- "Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado"; A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" e A-22 "Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado".**

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento**	**Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A-20	**Fisica**	Lauree in: Astronomia; Discipline nautiche; Fisica; Matematica e fisica; Scienze fisiche e matematiche Laurea in: Ingegneria (1) Laurea in: Matematica (2)	LS 3-Architettura del paesaggio (3) LS 4-Architettura e Ingegneria edile (3) LS 20-Fisica LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica (3) LS 26-Ingegneria biomedica (3) LS 27-Ingegneria chimica (3) LS 28-Ingegneria civile (3) LS 29-Ingegneria dell'automazione (3) LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni (3) LS31-Ingegneria elettrica (3) LS 32-Ingegneria elettronica (3) LS 33-Ingegneria energetica e nucleare (3) LS 34-Ingegneria gestionale (3) LS 35-Ingegneria informatica (3) LS 36-Ingegneria meccanica (3) LS 37-Ingegneria navale (3) LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LS 45-Matematica (4) LS 50 – Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (4) LS 61-Scienza e Ingegneria dei materiali (3) LS 66-Scienze dell'Universo	LM 3-Architettura del paesaggio (3) LM 4-Architettura e ingegneria edile – architettura (3) LM 17-Fisica LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica (3) LM 21-Ingegneria biomedica (3) LM 22-Ingegneria chimica (3) LM 23-Ingegneria civile (3) LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi (3) LM 25-Ingegneria dell'automazione (3) LM26-Ingegneria della sicurezza (3) LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni (3) LM 28-Ingegneria elettrica (3) LM 29-Ingegneria elettronica (3) LM 30-Ingegneria energetica e nucleare (3) LM 31-Ingegneria gestionale (3) LM32-Ingegneria informatica(3) LM 33-Ingegneria meccanica (3) LM 34-Ingegneria navale (3) LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LM 40-Matematica (4) LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (4) LM 53-Ingegneria dei materiali*(3) LM 58-Scienze dell'universo LM 72-Scienze e tecnologie della Navigazione (3) LM 79 Scienze geofisiche (3) LM Data - Data Science (3)	(1) La laurea in ingegneria è titolo di accesso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001; se conseguita a partire dall'A.A. 2001/2002 solo se il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale. (2) La laurea in matematica è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di preparazione di esperienze didattiche o sperimentazioni di fisica (3) Con 30 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/01. (4) Con 18 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/01. *LM 53 già denominata Scienza e ingegneria dei materiali	**LICEO SCIENTIFICO** - Fisica **LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO** - Fisica **LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate** - Fisica; **ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, TURISMO** - Scienze integrate (Fisica)- 1° anno del 1° biennio; **ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO** - Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; **ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI"** - Fisica ambientale - 2° biennio e 5° anno; ***ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO*** **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE** - Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazioni "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO, ODONTOTECNICO"** - Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazione "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO"** - Ottica, ottica applicata; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzi SERVIZI SOCIOSANITARI, SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI**

			LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione (3) LS 85 Scienze geofisiche (3)	LM Sc. Mat - Scienze dei materiali (3)		- Scienze integrate (Fisica) - 1° anno del 1° biennio; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO** - Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio;
						ISTITUTI PROFESSIONALI NUOVO ORDINAMENTO **TUTTI GLI INDIRIZZI** Asse scientifico, tecnologico e professionale: - Scienze integrate - biennio **Indirizzo ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – OTTICO** Asse scientifico, tecnologico e professionale: - Ottica, ottica applicata – biennio, 3°, 4°, 5° anno

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento**	**Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A-22 (a) (b) *ex A-24* *ex A-25*	**Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e di II grado** *Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado* *Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado*	Lauree in: Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; Lingue e culture dell'Europa orientale; Lingue e culture europee; Lingue e letterature straniere; Lingue e letterature straniere moderne; Lingue e letterature orientali; Lingue e civiltà orientali; Studi comparatistici; (1) Lauree in: Interpreti; Traduttori; Traduzione e interpretazione (2) Lauree in Filologia e storia dell'Europa orientale; (3) Lauree in: Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale; Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa occidentale; Lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli (4). Laurea in Filologia e storia dell'Europa orientale; (5) Lauree in Lingue e letterature straniere; Lingue e letterature	LS 39-Interpretariato di conferenza (9) LS 41-Lingue e letterature afroasiatiche (10) LS 42-Lingue e letterature moderne euroamericane (10) LS 43-Lingue straniere per la comunicazione internazionale (10) LS 44-Linguistica (10) LS 104-Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (9)	LM 36-Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (10) LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane (10) LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (10) LM 39-Linguistica (10) LM 94-Traduzione specialistica e interpretariato (9)	(a) La denominazione comprende: - **Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.** Per "seconda lingua comunitaria" si intendono tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea. - **Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado** Questo insegnamento si riferisce a tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea e alle seguenti lingue europee ed extra-europee: albanese, russo, serbo-croato, cinese, giapponese, arabo, ebraico. (b) Nel titolo di abilitazione va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione. (1) Sono titoli di accesso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/1). (2) Sono titoli di accesso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/1). (3) E' titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso triennale di letteratura della medesima lingua ed un corso annuale (o due semestrali) di: linguistica generale. (Vedi Tab. A/1). (4) Sono titoli di accesso limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali. (5) Purché conseguita entro l'A.A. 1997/98, è titolo di accesso limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali.	**Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.** SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Lingua inglese - Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado **ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO** **LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi** -Lingua e cultura straniera; **LICEO CLASSICO** - Lingua e cultura straniera; **LICEO LINGUISTICO** - Lingua e cultura straniera 1^,2^,3^ lingua; **LICEO MUSICALE E COREUTICO** -Lingua e cultura straniera; **LICEO SCIENTIFICO:** -Lingua e cultura straniera; **LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate** -Lingua e cultura straniera; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE:** -Lingua e cultura straniera; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale** -Lingua e cultura straniera 1^, 2^ lingua; **LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO** -Lingua e cultura straniera; **ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOLOGICO** - Lingua inglese; **ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO** - Seconda lingua comunitaria; - Terza lingua straniera 2° biennio e 5° anno.

		straniere moderne; Lingue e letterature orientali; Lingue e civiltà orientali; (6) Laurea in Filologia e storia dell'Europa orientale; (7) Lauree in: Interpreti; Traduttori; (8)			(6) Purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001, sono titoli di accesso limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali. (7) Purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di accesso solo se il piano di studi abbia compreso un corso quadriennale della lingua straniera ed un corso biennale di letteratura della medesima lingua. (8) Purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001, sono titoli di accesso solo se il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera. (9) Con 12 CFU nei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02; 36 CFU nella lingua; 24 CFU nella relativa letteratura. I CFU conseguiti nei SSD L-LIN/10 sono equipollenti ai CFU conseguiti nel SSD L-LIN/11. I CFU conseguiti nei SSD L-LIN/05 sono equipollenti ai CFU conseguiti nel SSD L-LIN/06. Quando i SSD comprendono sia la lingua che la letteratura di riferimento, sono richiesti complessivamente 60 CFU. (10) Purché conseguite entro l'.A.A. 2018/2019, sono titoli di accesso se conseguite con 12 CFU nei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02; 36 CFU nella lingua; 24 CFU nella relativa letteratura. I CFU conseguiti nei SSD L-LIN/10 sono equipollenti ai CFU conseguiti nel SSD L-LIN/11. I CFU conseguiti nei SSD L-LIN/05 sono equipollenti ai CFU conseguiti nel SSD L-LIN/06. Quando i SSD comprendono sia la lingua che la letteratura di riferimento, sono richiesti complessivamente 60 CFU. Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall'A.A.. 2019/2020, con 18 CFU nei SSD L-LIN /01 o L-LIN/02; 36 CFU nella lingua; 24 CFU nella relativa letteratura.	**ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, articolazioni "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING", "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"** - Seconda lingua comunitaria **articolazione "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"** - Terza lingua straniera - 2° biennio e 5° anno; **articolazione "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI"** - Seconda lingua comunitaria 1° biennio, 1° anno del 2° biennio; ***ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO*** **ISTITUTO PROFESSIONALE - tutti i settori ed indirizzi** - Lingua inglese; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, SERVIZI PER L'ENOGASTRONIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI** - Seconda lingua straniera; ***ISTITUTI PROFESSIONALI NUOVO ORDINAMENTO*** **TUTTI GLI INDIRIZZI** -Asse dei linguaggi: - Inglese - biennio - Lingua inglese 3°, 4°, 5° anno **Indirizzi** **SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE** **ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA,** **SERVIZI COMMERCIALI** -Asse dei linguaggi: - Seconda lingua straniera – biennio, 3°, 4°, 5° anno **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:**

						46/A- “Lingue e letterature straniere” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua e 45/A- “Lingua straniera” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua; A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado”. **È titolo abilitante per l’insegnamento della Lingua e cultura tedesca anche l’abilitazione nelle classi di concorso 96/A e 97/A del pregresso ordinamento.**

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento**	**Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A-27	**Matematica e Fisica**	Lauree in: Astronomia; Discipline nautiche; Fisica; Matematica; Matematica e fisica; Scienze matematiche; Scienze fisiche e matematiche Laurea in Ingegneria (1) (2)	LS 4-Architettura e ingegneria edile (3) LS 20-Fisica (4) LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica (3) LS 26- Ingegneria biomedica (3) LS 27-Ingegneria chimica (3) LS 28-Ingegneria civile (3) LS 29-Ingegneria dell'automazione (3) LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni (3) LS 31-Ingegneria elettrica (3) LS 32-Ingegneria elettronica (3) LS 33-Ingegneria energetica e nucleare (3) LS 34-Ingegneria gestionale (3) LS 35-Ingegneria informatica (3) LS 36-Ingegneria meccanica (3) LS 37-Ingegneria navale (3) LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LS 45-Matematica (4) LS 50–Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (3) LS 66-Scienze dell'universo (4) LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione (3)	LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura (3) LM 17-Fisica (4) LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica (3) LM 21-Ingegneria biomedica (3) LM 22-Ingegneria chimica (3) LM 23-Ingegneria civile (3) LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi (3) LM 25-Ingegneria dell'automazione (3) LM 26-Ingegneria della sicurezza (3) LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni (3) LM 28-Ingegneria elettrica (3) LM 29-Ingegneria elettronica (3) LM 30-Ingegneria energetica e nucleare (3) LM 31-Ingegneria gestionale (3) LM 32-Ingegneria informatica(3) LM 33-Ingegneria meccanica (3) LM 34- Ingegneria navale (3) LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LM 40-Matematica (4) LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (3) LM 58-Scienze dell'universo (4) LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione (3) LM Data - Data Science (3) LM Sc. Mat - Scienze dei materiali (3)	(1) La laurea in ingegneria, purché conseguita entro l'A.A. 1999/2000, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito. (2) A partire dall'anno 2000/2001, la laurea in ingegneria è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico. (3) Con 60 CFU nei SSD MAT e con 30 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/ 01. (4) Con 30 CFU nei SSD MAT e con 18 CFU nei SSD FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01.	**LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi** -Matematica; -Fisica 2° biennio e 5° anno; **LICEO CLASSICO** - Matematica; - Fisica 2° biennio e 5° anno; **LICEO LINGUISTICO** - Matematica; - Fisica 2° biennio e 5° anno; **LICEO MUSICALE E COREUTICO** -Matematica; -Fisica 2° biennio e 5° anno; **LICEO SCIENTIFICO** - Matematica; - Fisica; **LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate** - Matematica; - Fisica; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE** - Matematica; - Fisica 2° biennio e 5° anno; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico – sociale** - Matematica; - Fisica 2° biennio e 5° anno; **LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO** -Matematica; -Fisica; **ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, TECNOLOGICO** Matematica; **ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, TURISMO** - Scienze integrate (Fisica) 1° anno del 1° biennio; **ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO** Complementi di matematica 2° biennio;

						ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - Scienze integrate (Fisica) 1° biennio; - Matematica 1° biennio ***ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO*** **ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI , INDUSTRIA E ARTIGIANATO** - Matematica; **ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE** - Scienze integrate (Fisica) 1° biennio; - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1° biennio;
						ISTITUTI PROFESSIONALI NUOVO ORDINAMENTO **TUTTI GLI INDIRIZZI** Asse matematico: - Matematica – biennio – 3°, 4°, 5° anno

NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO		**REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI**				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso** **DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso** **DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso** **Lauree magistrali DM 270/2004** **Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A–30 *ex A-29* *ex A-30*	**Musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado** *Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado* *Musica nella scuola secondaria di I grado*	Laurea in Musicologia. Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. (1) Diploma di paleografia e filologia musicale. Diploma di: Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera; Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; Arpa; Chitarra; Contrabbasso; Fisarmonica; Liuto; Mandolino; Organo e composizione organistica; Pianoforte; Viola; Viola da gamba; Violino; Violoncello; Strumenti a fiato. (3) Attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni, svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Attestati finali di corsi musicali speciali permanenti (strumenti a percussione, sassofono) di durata complessiva non inferiore a sette anni, svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. (3)	LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (2) LS 51-Musicologia e beni musicali (2) LS 73-Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (2)	LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (2) LM 45-Musicologia e beni culturali (2) LM 65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2) Qualsiasi Diploma accademico di secondo livello conseguito presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e nei corsi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del DPR 212/2005 (4).	(1) Detta laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo della musica (teoria musicale, semiologia della musica, elementi di armonia e contrappunto, storia della musica) (Vedi Tab. A/1). (2) Con almeno 48 CFU nel SSD L–ART/07 o L-ART/08, con almeno 24 CFU in L-ART/07. (3) Purché congiunto a diploma di istruzione secondaria di II grado. 4) I DA di vecchio ordinamento o di II livello sperimentali conseguiti prima dell'istituzione dei corsi accademici di II livello ordinamentali di cui al DM 14/2018, sono corrispondenti ai nuovi DCSL e costituiscono quindi valido titolo d'accesso.	**Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.** **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO** - Musica; **ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO** I titolari della presente classe di concorso possono essere utilizzati in attività di potenziamento negli istituti di istruzione secondaria di II grado. **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:** **31/A - "Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado" 32/A – Educazione musicale nella scuola media"; A-29 "Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado" e A-30 "Musica nella scuola secondaria di I grado".**

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento**	**Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A-48 *ex A-48* *ex A-49*	**Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e di II grado** *Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado* *Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado*	Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) Laurea Quadriennale in Scienze Motorie (vecchio ordinamento) D.l.vo 8 maggio 1998, n. 178 - D.M. 15 gennaio 1999 (GU n.18 del 23.1.1999)	LS 53-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LS 75-Scienze e tecnica dello sport LS 76-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM 47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LM 67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM 68-Scienze e tecniche dello sport		**Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.** **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO** - Scienze motorie e sportive **ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO** **LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi** -Scienze motorie e sportive; **LICEO CLASSICO** -Scienze motorie e sportive; **LICEO LINGUISTICO** -Scienze motorie e sportive; **LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione Musicale** -Scienze motorie e sportive; **LICEO SCIENTIFICO** -Scienze motorie e sportive; **LICEO SCIENTIFICO – opzione scienze applicate** -Scienze motorie e sportive; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE** -Scienze motorie e sportive; **LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione economico-sociale** -Scienze motorie e sportive; **LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO** -Scienze motorie e sportive; -Discipline sportive; **ISTITUTO TECNICO - tutti i settori** Scienze motorie e sportive; ***ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO*** **ISTITUTO PROFESSIONALE - tutti i settori** Scienze motorie e sportive;

						ISTITUTI PROFESSIONALI ***NUOVO ORDINAMENTO*** **TUTTI GLI INDIRIZZI** - Scienze motorie – biennio – 3°, 4°, 5° anno **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:** **30/A "Educazione fisica nella scuola media" e 29/A - "Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II Grado"; A-48 "Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado" e A-49 "Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado".**

NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO		REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004 Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A–53 (a) *ex A–53*	**Storia della musica e della danza** *Storia della musica*	*Laurea in Musicologia (5) *Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. (1) (5) Diploma di paleografia e filologia musicale. (b) (3) Diploma di Canto (b) (3) Composizione (b) (3) Composizione polifonica vocale (b) (3) Nuova didattica della composizione (b) (3) Didattica della musica (b) (3) Direzione di orchestra (b) (3) Musica corale e direzione del coro (b) (3) Musica elettronica (b) (3) Musica sacra (b) (3) Musica vocale da camera (b) (3) Prepolifonia; (b) (3) Strumentazione per banda (b) (3) Jazz (b) (3) Arpa (b) (3) Chitarra (b) (3) Contrabbasso (b) (3) Fisarmonica (b) (3) Liuto (b) (3) Mandolino (b) (3) Organo e composizione organistica (b) (3) Pianoforte (b) (3) Viola (b) (3) Viola da gamba (b) (3) Violino (b) (3)	*LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (2) (5) *LS 51-Musicologia e beni musicali (2) (5) *LS 73-Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (2) (5) *LS 95 – Storia dell'arte (2) (5)	*LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (2) (5) *LM 45-Musicologia e beni culturali (2) (5) *LM 65-Scienze dello spettacolo eproduzione multimediale (2) (5) *LM 89 – Storia dell'arte (2) (5) DA-Biblioteconomia e filologia moderna (b) DA-Biblioteconomia e bibliografia musicale (b) DA-Composizione ad indirizzo musicologico (b) DCSL 69-Discipline Storiche, Critiche e Analitiche della Musica (b) Qualsiasi altro Diploma accademico di secondo livello conseguito presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e nei corsi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del DPR 212/2005 (b) (4)	**(a) L'accesso all'insegnamento di entrambe le discipline "Storia della musica" e "Storia della danza" è consentito soltanto a coloro che siano in possesso delle lauree individuate con asterisco, alle condizioni di cui alle rispettive note.** **(b) È consentito soltanto l'accesso all'insegnamento della disciplina "Storia della musica".** **A) Note relative all'insegnamento di Storia della musica** (1) La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo della musica (teoria musicale, semiologia della musica, elementi di armonia e contrappunto, storia della musica). (Vedi Tab. A/1) (2) Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L–ART/07 o L-ART/08, con almeno 24 CFU in L-ART/07. (3) Purché congiunto al diploma di scuola secondaria superiore e con almeno 48 CFA nel settore CODM/04 "Storia della musica" o 36 CFA nel settore CODM/04 e 12 CFA nel settore CODM/03 "Musicologia sistematica" di cui al DM 90/09. (4) Con almeno 48 CFA nel settore CODM/04 "Storia della musica" o 36 CFA nel settore CODM/04 e 12 CFA nel settore CODM/03 "Musicologia sistematica" di cui al DM 90/09. **B) Note relative all'insegnamento di Storia della danza** (5) Con almeno 30 crediti in ambito coreologico nel settore scientifico disciplinare L–ART/05 e/o nei settori artistico-disciplinari ADTS/02 e ADTS/04 di cui al DM 125 del 2009.	**LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione Coreutica** -Storia della musica - 2° biennio e 5° anno; - Storia della danza - 2° biennio e 5° anno; **LICEO MUSICALE E COREUTICO – sezione Musicale** -Storia della musica;

		Violoncello (b) (3) Strumenti a fiato (b) (3) Attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni, svolti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (b) (3) Attestati finali di corsi musicali speciali permanenti (strumenti a percussione, sassofono) di durata complessiva non inferiore a sette anni, svolti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (b) (3)				

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
A-70 *ex A-70* *ex A-72*	**Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia** *Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia* *Lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia*	Lauree in: Lettere; Materie letterarie; Conservazione dei beni culturali; Geografia, Storia; lingue e letterature straniere; Lingue e letterature straniere moderne; Interprete; Traduttore; Traduzione e Interpretazione; (1) Laurea in Lingue e letterature straniere, Lingue e letterature moderne, Lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto universitario Orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto Superiore Orientale di Napoli, Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale, Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa occidentale (2)(3) Laurea in Filosofia, Lettere, Materie letterarie, Pedagogia (2) (4) Laurea in Lettere, Materie letterarie, Conservazione dei beni culturali, Geografia, Storia, Lingue e letterature straniere, Lingue e letterature straniere	LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (7) LS 2-Archeologia (7) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (7) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7) LS 13 - Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (7) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7) LS 16-Filologia moderna (7) LS 17-Filosofia e storia della scienza (7) LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (7) LS 21-Geografia (7) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7) LS 39-Interpretariato di conferenza (7) LS 40-Lingua e cultura italiana (7) LS 41-Lingue e letterature afroasiatiche (7) LS 42- Lingue e letterature moderne Euroamericane (7) LS 43-Lingue straniere per la comunicazione internazionale (7)	LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia (7) LM 2-Archeologia (7) LM 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LM 11- Scienze per la conservazione dei beni culturali (7) LM 14-Filologia moderna (7) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (7) LM-19 – Media, Comunicazione digitale e Giornalismo (7) LM 36-Lingue e letterature dell'Asia e dell'Africa (7) LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane (7) LM38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (7) LM 39-Linguistica (7) LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (7) LM 45-Musicologia e beni culturali (7) LM 64-Scienza delle religioni (7) LM 65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LM 78-Scienze filosofiche (7) LM 80-Scienze geografiche (7) LM 84-Scienze storiche (7) LM 89-Storia dell'arte (7) LM 94-Traduzione specialistica e Interpretariato (7)	(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana, letteratura italiana, lingua slovena, letteratura slovena, linguistica generale, storia, geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di lingua e letteratura slovena. (2) Dette lauree sono titoli di ammissione purché conseguite entro l'A.A. 1997/98. (3) Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di: lingua italiana e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura slovena, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia. (4) Le lauree in Lettere, Materie letterarie, Filosofia e Pedagogia sono titoli di ammissione purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale di una lingua slava (o un corso annuale di slavistica ed uno di filologia slava). 5) Dette lauree sono titoli di ammissione purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001 e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di lingua italiana, e/o letteratura italiana, un corso biennale o due corsi annuali di lingua e/o letteratura slovena, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia. (6) Lauree non più previste ai sensi del D.M. 231/1997. (7) Con almeno 96 CFU nei SSD L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 CFU in L-FIL-LET/10; 12 CFU in L-FIL-LET/12; 12 CFU in L-LIN/01; 12 L-FIL-LET/04, 12 CFU in M-GGR/01; 12 CFU tra L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04; 24 CFU in L-LIN/21.	**Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.** SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - Lingua e letteratura italiana nella scuola secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue (tutti gli indirizzi) **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti: 80/A - "Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena"; 81/A - "Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena"; A-70 - "Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia" e A-72 - "Lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia".**

	Avvertenza: la partecipazione al concorso è riservata ai cittadini di madre lingua slovena (art. 425 – comma 2 D.lvo 297/94**)**	moderne, Interprete, Traduttore (5) Laurea in Filosofia, Pedagogia, Scienze dell'educazione (5) (6) Lauree in: Relazioni pubbliche; Scienze della comunicazione (7)	LS 44-Linguistica (7) LS 51-Musicologia e beni musicali (7) LS 72 – Scienze delle religioni (7) LS 73 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LS 93-Storia antica (7) LS 94-Storia contemporanea (7) LS 95-Storia dell'arte (7) LS 96-Storia della filosofia (7) LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7) LS 104-Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (7)			

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	**Denominazione**	**Titoli di accesso** **DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)**	**Titoli di accesso** **Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento**	**Titoli di accesso** **Lauree magistrali** **Diplomi accademici di II livello**	**Note**	**Indirizzi di studi**
A-71 *ex A-71* *ex A-73*	**Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia** *Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento sloveno o bilingue del Friuli Venezia Giulia* *Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria*	Lauree in: Lettere; Materie letterarie; Conservazione dei beni culturali; Geografia, Storia; lingue e letterature straniere; Lingue e letterature straniere moderne; Interprete; Traduttore; Traduzione e interpretazione; (1) Laurea in Lingue e letterature straniere, Lingue e letterature moderne, Lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto universitario Orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto Superiore Orientale di Napoli, Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale, Lingue e letterature e istituzioni dell'Europa occidentale (2) (3) Laurea in Filosofia, Lettere, Materie letterarie, Pedagogia (2) (4)	LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (7) LS 2-Archeologia (7) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (7) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7) LS 13 - Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (7) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7) LS 16-Filologia moderna (7) LS 17-Filosofia e storia della scienza (7) LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (7) LS 21-Geografia (7) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7) LS 39-Interpretariato di conferenza (7) LS 40-Lingua e cultura italiana (7) LS 41-Lingue e letterature afroasiatiche (7) LS 42- Lingue e letterature moderne Euroamericane (7)	LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia (7) LM 2-Archeologia (7) LM 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LM 11- Scienze per la conservazione dei beni culturali (7) LM 14-Filologia moderna (7) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (7) LM-19 – Media, Comunicazione digitale e Giornalismo (7) LM 36-Lingue e letterature dell'Asia e dell'Africa (7) LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane (7) LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (7) LM 39-Linguistica (7) LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (7) LM 45-Musicologia e beni culturali (7) LM 64-Scienza delle religioni (7) LM 65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LM 78-Scienze filosofiche (7) LM 80-Scienze geografiche (7) LM 84-Scienze storiche (7) LM 89-Storia dell'arte (7) LM 94-Traduzione specialistica e	1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua slovena, letteratura slovena, linguistica generale, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di lingua e letteratura slovena (2) Dette lauree sono titoli di ammissione purché conseguite entro l'A.A. 1997/98. (3) Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di geografia, un corso annuale di storia ed un corso biennale di lingua e letteratura slovena. Le lauree in lingue e letterature straniere e lingue e letterature straniere moderne sono titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso quadriennale relativo alla lingua e letteratura slovena. (4) Le lauree in Lettere, Materie letterarie, Filosofia e Pedagogia sono titoli di ammissione purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di geografia, un corso annuale o due semestrali di storia, due corsi annuali di lingua e letteratura slovena ovvero un corso biennale di una lingua slava (o un corso annuale di slavistica ed uno di filologia slava). (5) Dette lauree sono titoli di ammissione purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001 e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due corsi annuali di lingua e/o letteratura slovena, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia. (6) Lauree non più previste ai sensi del D.M. 231/1997. (7) Con 84 CFU nei SSD L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui:12 CFU L-FIL-LET/10; 12 CFU in L-LIN/01; 24 CFU in L-LIN/21 (lingua slovena); 12 CFU in M-GGR/01; 24 CFU	**Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.** **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO** - Sloveno, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia. **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO** **LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi** **LICEO MUSICALE E COREUTICO** **LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale** **LICEO SCIENTIFICO - opzione delle scienze applicate** **LICEO LINGUISTICO** -Lingua e letteratura slovena; -Storia e Geografia - 1° biennio; -Storia – 2° biennio e 5° anno. **LICEO DELLE SCIENZE UMANE** - Lingua e letteratura slovena;* - Storia e geografia;* - Storia 2° biennio e 5° anno.* **LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO** -Lingua e letteratura slovena; -Storia e Geografia - 1° biennio. **ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO , TECNOLOGICO** - Lingua e letteratura slovena; - Storia.

	di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia Avvertenza: la partecipazione al concorso è riservata ai cittadini di madrelingua slovena (art. 425 – comma 2 D.lvo 297/94)	Laurea in Lettere, Materie letterarie, Conservazione dei beni culturali, Geografia, Storia, Lingue e letterature straniere, Lingue e letterature straniere moderne, Interprete, Traduttore (5) Laurea in Filosofia, Pedagogia, Scienze dell'educazione (5) (6) Lauree in: Relazioni pubbliche; Scienze della comunicazione (7)	LS 43-Lingue straniere per la comunicazione internazionale (7) LS 44-Linguistica (7) LS 51-Musicologia e beni musicali (7) LS 72-Scienze delle religioni (7) LS 73-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LS 93-Storia antica (7) LS 94-Storia contemporanea (7) LS 95-Storia dell'arte (7) LS 96-Storia della filosofia (7) LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7) LS 104-Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (7)	Interpretariato (7)	in L-ANT/02 o L-ANT/03, o M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04.	**ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO** - Lingua e letteratura slovena; - Storia. **Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti: 85/A - "Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento sloveno"; 82/A - "Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena"; A-71 - "Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento sloveno o bilingue del Friuli Venezia Giulia"; A-73 – "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia".** *Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) per la classe di concorso ex 81/A "Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena" ed ex 82/A "Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena".

TABELLA A/1

OMOGENEITÀ DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI VECCHIO ORDINAMENTO PER L'ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA DEI TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998

CLASSE DI CONCORSO	ESAMI PREVISTI NELLA COLONNA DELLE NOTE DELLA TABELLA A	ESAMI OMOGENEI
A - 01	FENOMENOLOGIA DEGLI STILI	Estetica Storia dell'arte contemporanea
	SEMIOTICA DELLE ARTI	Metodologia della critica delle arti Metodologia della storia dell'arte Storia della critica d'arte
	STORIA DELL'ARTE	Storia dell'arte medioevale Storia dell'arte moderna
	TEORIA DELLE FORME	Letteratura artistica Storia comparata dell'arte dei paesi europei
A - 12	LINGUA ITALIANA	Didattica della lingua italiana Grammatica italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana
	LINGUISTICA GENERALE	Glottodidattica Glottologia Sociolinguistica Storia della linguistica
	LINGUA LATINA	Storia della lingua latina Didattica del latino Filologia latina Grammatica latina
	STORIA	Storia contemporanea Storia greca Storia medioevale Storia moderna Storia romana
	GEOGRAFIA	Geografia umana Teoria e metodi della geografia
A - 22	LINGUISTICA GENERALE	Glottodidattica Glottologia Sociolinguistica Storia della linguistica
A - 30	SEMIOLOGIA DELLA MUSICA	Estetica musicale Metodologia dell'educazione musicale Metodologia della critica della musica
	STORIA DELLA MUSICA	Storia della musica medioevale e rinascimentale Storia della musica moderna e contemporanea
	TEORIA MUSICALE	Storia delle teorie musicali

24A00733
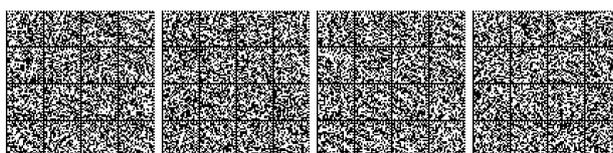
DECRETO 30 dicembre 2023.

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 – «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 14, commi 3, 4 e 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle fondazioni ITS «*Academy*», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (transizione 4.0, energia 4.0, ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del comitato nazionale ITS *Academy*, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, recante «Definizione dei criteri per autorizzare un ITS *Academy* ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 229, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 228, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, recante «Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99», in corso di registrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera *b)*, e 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 99/2022;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 116 del 4 dicembre 2023;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Considerata la mancata intesa all'esito dell'incontro politico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 dicembre 2023 (Repertorio atti n. 308/CSR), per il voto contrario della Regione Campania e, dunque, per la mancata unanimità, necessaria ai fini del raggiungimento dell'intesa;

Considerato che nel citato atto rep. n. 308/CSR del 20 dicembre 2023, concernente la mancata intesa di cui sopra, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno rappresentato che il Governo, considerata l'urgenza, può comunque procedere senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nel citato atto rep. n. 308/CSR del 20 dicembre 2023, concernente la mancata intesa, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno inoltre sottolineato che la suindicata richiesta di non attendere il decorso del termine di cui sopra è stata condivisa all'unanimità dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
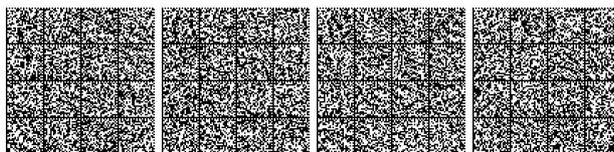
Vista la successiva delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2023, recante l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 suindicato, all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito concernente «Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022 n. 99 del 2022 - PNRR-M4C1, Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023;

Considerata la necessità di effettuare una ricognizione delle disposizioni transitorie già presenti nei decreti attuativi della legge n. 99/2022 e di dare ulteriori indicazioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dall'entrata in vigore della medesima legge;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 14, commi 3, 4 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a garanzia del corretto e regolare funzionamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e al fine di orientare e agevolare una corretta e regolare transizione e attuazione delle modifiche apportate in sede di normazione primaria e secondaria, il presente decreto disciplina la fase transitoria della durata di tre anni a decorrere dal 27 luglio 2022, data di entrata in vigore della sopracitata legge n. 99/2022.

2. Ai sensi di quanto previsto nel comma 1, e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022, il presente decreto prevede:

a) le disposizioni transitorie già previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022;

b) le disposizioni transitorie di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 99/2022.

Art. 2.
Entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 99/2022

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per l'entrata in vigore dei decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, fatte salve eventuali, differenti, specifiche previsioni ivi contenute, la fase di integrazione dell'efficacia si ritiene compiuta con la relativa pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PREVISTE DA ALTRI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 99/2022

Art. 3.
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88

1. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, definisce:

a) i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 99/2022;

b) i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni di cui alla lettera *a)*;

c) le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei medesimi percorsi formativi;

d) i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, con riferimento alle figure professionali definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, allo scopo di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopracitato decreto n. 88/2023, le relative disposizioni trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) attivati a partire dall'anno formativo 2023/2024.

3. Nell'ambito del sopracitato decreto n. 88/2023, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti, rispettivamente, il rilascio, da parte delle fondazioni ITS *Academy*, su richiesta degli allievi, delle certificazione delle competenze complessive acquisite all'esito dei percorsi anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale, nonché la validazione o certificazione da parte delle medesime fondazioni delle competenze acquisite dagli allievi durante i tirocini formativi e l'attività lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi, trovano applicazione già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con la data del 20 giugno 2023, e, pertanto, anche con riferimento ai percorsi formativi in corso di svolgimento.

4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del sopracitato decreto n. 88/2023, concernenti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate nonché il modello EUROPASS diploma *supplement*, di cui agli allegati 1, 2 e 3, del medesimo decreto, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del decreto. Pertanto, i nuovi modelli di diploma e di EUROPASS di cui al precedente periodo sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all'esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.

Art. 4.

Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, e il relativo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, definiscono lo schema di statuto delle fondazioni ITS *Academy*. La conformità dello statuto di ciascuna fondazione al suddetto schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/2022.

2. Le disposizioni del sopracitato decreto n. 89/2023 e del relativo allegato trovano immediata applicazione a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero il 10 luglio 2023.

3. Tutte le fondazioni ITS *Academy* costituitesi dopo la data del 10 luglio 2023 rispettano quanto previsto nel sopracitato decreto n. 89/2023.

4. Al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto n. 89/2023, l'art. 3, comma 4, prevede che esse, entro dodici mesi dalla sua efficacia, ovvero entro il 10 luglio 2024, adeguano lo statuto rispetto a quanto previsto dal decreto e dal relativo allegato, concernente lo schema di statuto. Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato nei termini sopra riportati, le fondazioni, previa determinazione della giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.

Art. 5.

Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre, n. 191, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.

2. L'art. 18 del sopracitato decreto n. 191/2023 prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero a decorrere dal 19 ottobre 2023.

3. L'art. 16 del sopracitato decreto n. 191/2023 disciplina la fase transitoria secondo quanto nel seguito riportato:

a) per un periodo pari a tre anni dall'entrata in vigore del decreto, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS *Academy* di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;

b) le fondazioni ITS *Academy* non rientranti nel sopracitato art. 14, commi 1 e 2, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure previste dal decreto;

c) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli *standard* minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS *Academy* costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

d) all'esito degli adempimenti di cui alla lettera *c)*, le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;

e) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)*, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS *Academy* da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al decreto n. 191/2023 e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.

Art. 6.

Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di
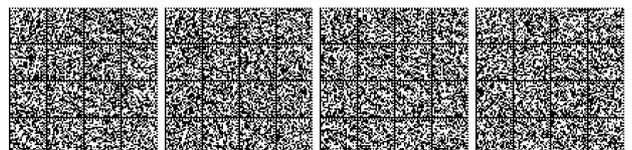
programmazione economica, il decreto 20 ottobre 2023, n. 203, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*:

a) le aree tecnologiche di riferimento;

b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, l'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.

3. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel sopracitato decreto n. 203/2023, nei propri piani territoriali, le fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 7 del sopracitato decreto n. 203/2023 prevede che, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 7.

Art. 7.

Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, definisce i criteri in base ai quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area, nonché a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS *Academy* che operano nella medesima area.

2. L'art. 5 del sopracitato decreto n. 217/2023 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, in funzione della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.

3. In combinato disposto con quanto previsto dal sopracitato art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, le fondazioni ITS *Academy* di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su più aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, come definita ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del presente decreto. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo i criteri, le modalità e le procedure disciplinate dallo stesso decreto n. 217/2023.

4. Alla luce di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, per tutte le fondazioni ITS *Academy* che non rientrano nell'ambito operativo di cui al comma 3 il decreto n. 217/2023 trova immediata applicazione e, pertanto, le intese dovranno essere raggiunte prima dell'inizio dell'anno formativo 2024-2025, in modo da garantirne l'attuazione e l'operatività per le attività formative da lì decorrenti.

5. Le intese hanno carattere permanente e tengono a riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023.

5. Per l'anno formativo 2023-2024, per i relativi destinatari, si applica comunque l'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, il quale, così come successivamente modificato e integrato, prevede che le fondazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che al 27 luglio 2022 fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero sino al 27 dicembre 2023.

Art. 8.

Disposizioni intertemporali in merito all'attivazione del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

1. I decreti del Ministro dell'istruzione e del merito numeri 229 e 228 del 30 novembre 2023, rispettivamente concernenti il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e
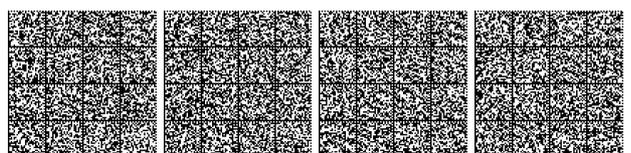
valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, e il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, si applicano per le attività di monitoraggio e valutazione effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

2. Per le attività di monitoraggio e valutazione degli anni 2024 e 2025, rispettivamente relative ai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui all'accordo in Conferenza unificata 5 agosto 2014, così come modificato e integrato dall'accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, comunque tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 99/2022, con particolare riferimento all'art. 11, nonché dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b)*, e 8, comma 2, lettera* d)*, della legge n. 99/2022*

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera *b)*, e 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 99/2022, definisce:

a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS *Academy*;

b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea e dell'alta formazione atistica, musicale e coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.

2. In coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, le disposizioni relative alle figure professionali nazionali di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al precedente periodo, hanno la stessa validità e gli stessi effetti di quelli rilasciati sul resto del territorio nazionale.

3. Le disposizioni relative alle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con decorrenza immediata dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLE DEROGHE AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE E SUI CRITERI PER L'INCREMENTO GRADUALE DAL 30 AL 35 PER CENTO DELLA QUOTA DI MONTE ORARIO COMPLESSIVO DEDICATA AI TIROCINI FORMATIVI

Art. 10.

Deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, comma 7, della legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'art. 8, comma 2, del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la ripartizione delle risorse premiali spettanti alle fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito del sopracitato decreto è effettuata utilizzando il ranking prodotto secondo gli accordi in Conferenza unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre 2015, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione di una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle medesime risorse, del numero di studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, anche in raccordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del presente decreto, la ripartizione delle risorse premiali di cui al comma 1 è effettuata sulla base di quanto previsto nei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito numeri 229 e 228 del 30 novembre 2023, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235.

Art. 11.

Criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 14, comma 4, della legge n. 99/2022, ai fini del graduale incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi obbligatori, le fondazioni ITS *Academy* utilizzano i seguenti riferimenti:

a) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2024-2025, è garantita la quota almeno del 33 per cento del monte orario complessivo;
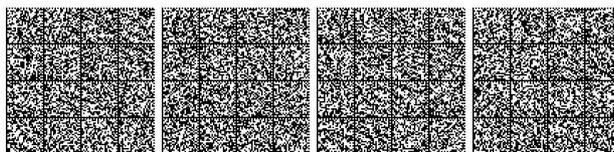
b) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2025-2026, è garantita la quota almeno del 35 per cento del monte orario complessivo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Clausole di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato da questo decreto, si rinvia a quanto disposto negli altri decreti emanati in attuazione della legge n. 99/2022, nonché ai decreti e agli atti normativi eventualmente adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. In raccordo con quanto previsto all'art. 2, comma 1, del presente decreto, e fatte salve le specifiche disposizioni previste nell'ambito dei singoli decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, la fase di integrazione dell'efficacia del presente decreto si ritiene compiuta con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 14.

Clausola finanziaria

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni finanziarie dei decreti attuativi della legge n. 99/2022, all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 147

24A00734

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 gennaio 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal *deficit* idrico. (Ordinanza n. 1062).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono altresì estesi, in relazione alla situazione di *deficit* idrico, al territorio della Regione Marche ed è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2023 della vigenza del predetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 961 del 25 gennaio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori della Regione Marche»;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario

1. La Regione Marche è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 961 del 25 genna-

io 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
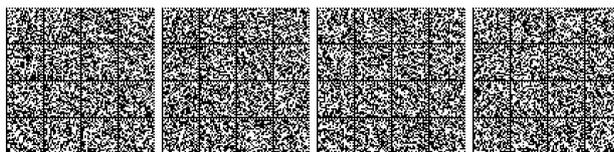
2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente della Direzione Ambiente e risorse idriche della Regione Marche è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 961/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è altresì autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 4 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 961/2023.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Marche nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6403, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 961/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28 dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 961/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Marche che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
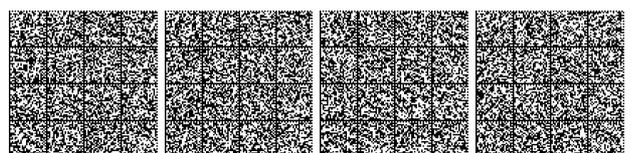
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00730

ORDINANZA 31 gennaio 2024.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata. Proroga della vigenza delle contabilità speciali n. 6076 e n. 6082. (Ordinanza n. 1063).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 508 del 23 febbraio 2018 con cui è stato disposto il trasferimento delle risorse regionali, pari ad euro 2.000.000,00, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 572 del 30 gennaio 2019 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata» con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 865 del 24 febbraio 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel territorio della Regione Basilicata interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6076»;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 609 del 16 ottobre 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera», con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 864 del 24 febbraio 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel territorio della Regione Basilicata interessato dall'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6082»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizza-

zione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Viste le note della Regione Basilicata del 21 dicembre 2023, con cui è stata rappresentata l'esigenza di una proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze sopra indicate e del 18 gennaio 2024, con cui
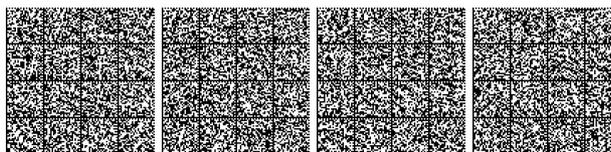
si è dato conto della verifica effettuata su BDAP, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

D'intesa con la Regione Basilicata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6076

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6076, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 865 del 24 febbraio 2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6082

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6084, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 864 del 24 febbraio 2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00731

ORDINANZA 31 gennaio 2024.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-*quater* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Liguria in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6105. (Ordinanza n. 1064).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori
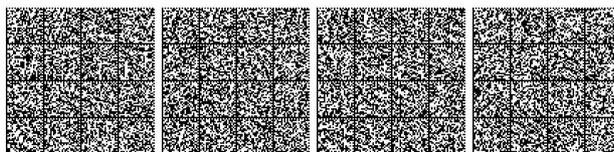
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835 del 12 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018».

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Liguria del 28 dicembre 2023, con cui è stato dato conto della verifica effettuata su BDAP dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

D'intesa con la Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6105

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00732
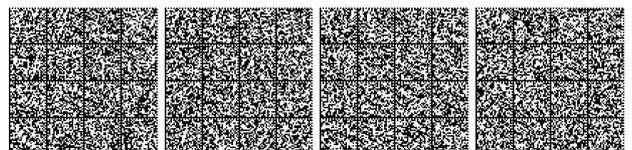
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Brufen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 43/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 580 dell'8 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2023, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Brufen» (ibuprofene) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2023 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Brufen» (ibuprofene), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 044661027;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BRUFEN (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«600 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 044661027 (in base 10) 1BLY93 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,23;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,98;

nota AIFA: 66.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Brufen» (ibuprofene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00676

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cymbalta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 44/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 588 del 15 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2023, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Cymbalta» (duloxetina cloridrato) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 novembre 2023 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Cymbalta» (duloxetina cloridrato), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050830013;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CYMBALTA (duloxetina cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

CYMBALTA 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale 28 capsule - A.I.C. n. 050830013 (in base 10) 1JH6PX (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,93;

nota AIFA: 4.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cymbalta» (duloxetina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
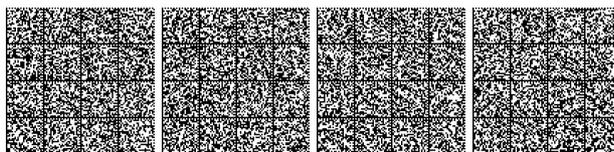
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00677

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diflucan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 45/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 624 del 29 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 242 del 16 ottobre 2023, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Diflucan» (fluconazolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 14 novembre 2023 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Diflucan» (fluconazolo) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050863012;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIFLUCAN (fluconazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

Diflucan «150 mg capsule rigide» 2 capsule

A.I.C. n. 050863012 (in base 10) 1JJ6X4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,05;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,63.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diflucan» (fluconazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00678

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Imbruvica», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 54/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 112271/2019 del 9 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 248 del 22 ottobre 2019, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Imbruvica», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 2022 con la quale la società Janssen-Cilag International N. V ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Imbruvica» (ibrutinib);

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2022, con la quale la società Janssen-Cilag International N. V ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Imbruvica» (ibrutinib);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 11-13 gennaio 2023 e nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale IMBRUVICA (ibrutinib):

«"Imbruvica" in associazione con venetoclax è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfatica Cronica (CLL) precedentemente non trattata»

e le indicazioni terapeutiche già rimborsate:

«Imbruvica» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario;

«Imbruvica» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (CLL) precedentemente non trattata;

«Imbruvica» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (CLL) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia;

«Imbruvica» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.
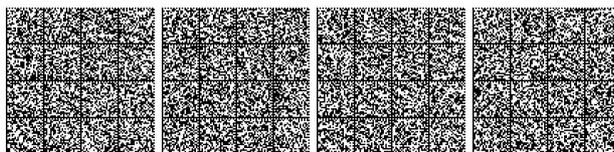
sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«280 mg- compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU)» 30 x 1 compresse (dose unitaria)

A.I.C. n. 043693100/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.044,10;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.674,38;

«140 mg- compressa rivestita con film - uso orale- blister (PVC/PCTFE/ALU)» 30 x 1 compresse (dose unitaria)

A.I.C. n. 043693086/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.022,05;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.337,19;

«140 mg -capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 1 flacone (90 capsule rigide)

A.I.C. n. 043693011/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.066,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.011,57;

«420 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU)» 30 x 1 compresse (dose unitaria)

A.I.C. n. 043693050/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.066,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.011,57;

«560 mg- compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU)» 30 x 1 compresse (dose unitaria)

A.I.C. n. 043693062/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8.088,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13.348,76;

«140 mg -capsule rigide -uso orale- flacone (HDPE)» 1 flacone (120 capsule rigide)

A.I.C. n. 043693023/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8.088,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13.348,76;

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale Imbruvica, a base di ibrutinib, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Imbruvica» in associazione con venetoclax è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia linfatica cronica (CLL) precedentemente non trattata.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it .

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 .

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imbruvica» (ibrutinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00679
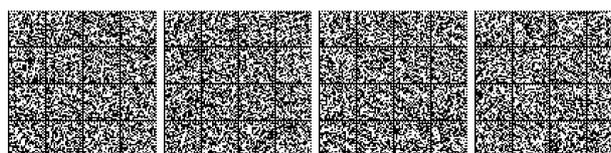
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'allegato 1 della determina n. DG/385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV.

Nell'Allegato 1 alla determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente «Istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP E TEV» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023, nella parte recante «Prevenzione primaria degli episodi di TEV in adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio» la frase:

«Gli episodi di TEV sono una complicanza frequente durante e dopo il ricovero nei pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica e in particolare per la chirurgia dell'anca e del ginocchio. La profilassi primaria anticoagulante, per un periodo variabile di almeno 10-14 giorni (per la chirurgia sostitutiva dell'anca) e fino a 28 - 38 giorni (per la chirurgia elettiva del ginocchio), riduce tale rischio.»

è sostituita con la frase:

«Gli episodi di TEV sono una complicanza frequente durante e dopo il ricovero nei pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica e in particolare per la chirurgia dell'anca e del ginocchio. La profilassi primaria anticoagulante, per un periodo variabile di almeno 10-14 giorni (per la chirurgia sostitutiva del ginocchio) e fino a 28 - 38 giorni (per la chirurgia sostitutiva dell'anca), riduce tale rischio.»

24A00743

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, art 29, comma 5 - regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la Camera di Commercio dell'Emilia, in conseguenza della cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio della ditta di seguito elencata ha provveduto al ritiro del medesimo ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Marchio	Impresa	Indirizzo
67 pr	Gioielleria Campanini S.A.S. di Campanini Stefano & C.	Via Roma, 17 Felino (PR)

24A00742

MINISTERO DELL'INTERNO

Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2024.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, del 18 gennaio 2024, corredato dell'allegato A, recante: «Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024», in applicazione dell'art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 al n. 395.

24A00738

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2024.

Si informa che questo Ministero ha avviato la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2024 previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazione nella legge del 27 febbraio 2004, n. 47, spettante esclusivamente alle Aziende del comparto del trasporto pubblico locale attive nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sicilia.

Al fine di procedere all'istruttoria riguardante la liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare la relativa istanza, in bollo da euro 16,00, corredata dai prospetti contabili (Allegati 1-2-3-4); la documentazione accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del decrfeto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 del certificato della Camera di commercio.

Tutta la documentazione, così come individuata nel presente comunicato, dovrà essere riprodotta conformemente ai modelli riportati sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: www.mit.gov.it/Temi/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale/Documentazione

La documentazione dovrà essere inviata mediante l'utilizzo della posta certificata al seguente indirizzo: dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it indicando nell'oggetto la dicitura: «Contributo per oneri rinnovo CCNL autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del TPL -Anno 2024».

La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2024.

Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'impossibilità da parte della scrivente di acquisire per l'azienda ritardataria il necessario impegno di spesa.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione dei documenti istruttori.

Copia della documentazione va altresì inviata, per conoscenza, alla rispettiva regione di appartenenza, la quale curerà l'inoltro a questo Ministero, al medesimo indirizzo di posta elettronica, unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio, che assevera l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

24A00736
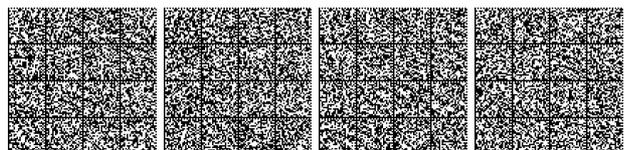
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile.

Con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica n. 1 del 18 settembre 2023 è stato approvato il documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il documento di aggiornamento periodico, allegato 1 alla delibera, è consultabile alla pagina istituzionale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo https://www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-non-pubblicati-in-g-u-2/

24A00737

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Seme - Società cooperativa agricola O.N.L.U.S.», in Fiume Veneto e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 125 dd. 2 febbraio 2024 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa sociale Il Seme - Società cooperativa agricola O.N.L.U.S.», con sede in Fiume Veneto, C.F. 00299900936, costituita il giorno 19 novembre 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, via Vallona, n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A00739

Liquidazione coatta amministrativa della «T.S. Utility - Società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 127 dd. 2 febbraio 2024 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «S.T.S. Utility - Società cooperativa», con sede in Trieste, C.F. 00991480328, costituita addì 2 maggio 2000 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A00740

Liquidazione coatta amministrativa della «Friul-Clean soc. coop. A.r.l.», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 126 d.d. 2 febbraio 2024 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Friul-Clean soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, c.f. 01368610307, costituita addì 25 gennaio 1985 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine - via de Rubeis n. 51.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A00741

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-034) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
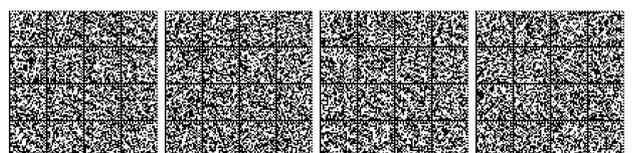
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C